

La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 14/01/2026)

All'indomani dell'annuncio del Governo sulle date del **referendum relativo alla riforma costituzionale della giustizia**, proponiamo un dibattito su uno dei quesiti più rilevanti cui saranno chiamati a rispondere gli italiani il prossimo **22 e 23 marzo**: la separazione delle carriere in magistratura.

A confrontarsi sono il **prof. Giorgio Spangher**, favorevole al **sì**, convinto che la riforma possa garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra pubblici ministeri e giudici, e il **dott. Rocco Gustavo Maruotti**, **Segretario Generale dell'ANM**, sostenitore del **no**, secondo cui il vero obiettivo sarebbe l'indebolimento del Consiglio Superiore della Magistratura come strumento di garanzia e controllo sull'ordine giudiziario.

Pro

Spangher Giorgio

Il dibattito sulla riforma costituzionale, avviato verso il referendum - negli scorsi giorni la Cassazione ha formalizzato il quesito, che naturalmente pone i soliti interrogativi sulla capacità di penetrazione di per sé, nei convincimenti degli elettori - sta evidenziando la costituzione dei comitati del SI e del NO, ma l'attenuazione dei toni delle contrapposte opinioni.

Va sottolineato come siano aumentati i comitati per il SI che coprono l'area riformista (liberale, socialista, radicale), con il supporto individuale nel dibattito di qualche smottamento dell'area della sinistra, che ha abbandonato i toni legati ai più ampi scenari di pericolo per la democrazia che ne avevano caratterizzato i primi passi.

Si spera che si possa continuare così.

Il dibattito si incentra, soprattutto, su **tre temi** che sono poi quelli delle tre significative modifiche introdotte dalla legge riformatrice.

La previsione di due CSM, il sorteggio come metodo di designazione dei componenti dei due CSM (laici e togati), la presenza dell'Alta Corte disciplinare.

Ci sono indubbiamente **molte profili che dovranno essere definiti**, *ex plurimis*; il numero dei componenti togati, nella suddivisione tra giudici e pubblici ministeri; l'autonomia e il coordinamento di alcune decisioni, i concorsi, nel numero tra pubblici ministeri e giudici e le loro modalità; il coordinamento dei pareri in caso di riforme processuali; l'organizzazione tabellare e le strutture investigative; i percorsi procedurali nella dinamica dei rapporti tra P.M. e giudice; e così via.

Va premesso che allo stato si sta tracciando, con le modifiche della Costituzione, la cornice, e che il quadro uscirà dalla **normativa chiamata a darvi attuazione** (come del resto è previsto).

Si può discutere se non sia opportuno che il governo faccia conoscere già da ora la normativa di attuazione.

Ritengo questo fatto inopportuno per due ordini di ragioni: spetterà al Parlamento costruire la trama normativa di attuazione che sarà condizionata (anche nella percentuale) dall'esito referendario (ritenuto dai richiedenti ancora aperto); si rischia di trasferire il dibattito su questo profilo anziché, come è giusto, sulla modifica costituzionale che al momento disegna - come detto - la cornice, in linea con quanto fanno i costituenti con l'art. 104 Cost.

Focalizzando l'attenzione su due aspetti della riforma (la separazione dei pubblici ministeri dai giudici, e il c.d. "sorteggio") deve ribadirsi che ogni riforma in qualche modo tende a rimuovere le patologie che la normativa vigente ha evidenziato.

Il problema della "separazione" dei pubblici ministeri dai giudici è stato oggetto di plurime riflessioni e di molteplici tentativi di realizzarla.

E' noto infatti che il costituente del 1948 nel definire la cornice del CSM (e non solo di esso, si pensi agli artt. 105, 106, 107 Cost.), ebbe presente la disciplina dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. del 1941 che fu elaborato dal Guardasigilli Grandi e che è confluito anche nella parte della tutela dei diritti nella configurazione della nozione di "autorità giudiziaria" (artt. 13-27 Cost.). Il meccanismo era governato dalla considerazione che PM e giudici costituivano una articolazione di un corpo unitario, in linea con la visione che della giurisdizione aveva il "regime".

Il tema rimasto sotto traccia, è emerso con la riforma del processo penale del 1988 (anche perché di pubblico ministero si parla con esperti a questo processo, nel quale assume un ruolo decisivo). Già la legge delega, all'art. 5 prevedeva che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni.

Del resto, le differenze processuali normative e ordinamentali tra PM e giudici sono evidenti e non necessitano di indicazione.

Il dato è stato in qualche modo tradotto in dato normativo con il D.P.R. n. 449/1988 con cui si è modificato l'art. 190, comma 2 della l. di ord. giudiz. prevedendo che il passaggio dei magistrati della funzione giudicante alle requirenti e da queste a quella può essere disposto a domanda dell'interessato solo quando il CSM, previo parere del Consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.

E' difficile contestare che a qualche PM o giudice sia stato negato il passaggio di funzioni.

Anche per questo, l'art. 190 è stato progressivamente modificato fino all'attuale formulazione che limita il passaggio di funzioni.

Va sottolineato anche che tutti i tentativi (v. Bicamerale) di realizzare la separazione hanno incontrato l'ostilità e la forte resistenza dell'ANM che li ha fatti tutti naufragare. Lo stesso è avvenuto in relazione alle modifiche del c.d. passaggio di funzioni, ultima la legge Cartabia. Va sottolineato che la riforma non incide (artt. 105, 106, 107 Cost.) sulle assunzioni, sui rapporti con il Ministero (art. 107 Cost.), sulle quote di rappresentanza (art. 104 Cost.) mentre rafforza le garanzie per il pubblico ministero (art. 104 Cost.).

Sarà dato in tal modo anche attuazione alla VII disposizione transitoria con la quale si prevedeva che "fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in forma scritta con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente".

Si da in tal modo piena attuazione sul piano ordinamentale, a quanto previsto sul piano processuale, dell'art. 111 Cost. e cioè al "giudice terzo".

Sui cosiddetti pericoli che vengono agitati - la subordinazione del PM all'esecutivo -, si è già più volte intervenuti escludendo ogni eventualità e non sembra il caso di ripetere se non per sottolineare che **non è chiaro nelle opinioni dei sostenitori nel NO se il PM si rafforzi o si indebolisca, mentre è facile affermare che il dato resterà legato alle dinamiche interne dei due organi**, come lo è stato per il CSM designato dal costituente; che oggi è profondamente diverso da quel modello.

Al **tema del sorteggio** possono farsi considerazioni in parte omogenee.

Chi conosce le dinamiche interne al CSM sa benissimo il peso e le patologie che il sistema corrente ha determinato e determina, sui meccanismi attraverso i quali il CSM giunge alle sue determinazioni.

In sintesi, si può dire che **il CSM è la proiezione istituzionale della rappresentanza correntizia propria dell'ANM.**

Il dato è soltanto esploso con la vicenda Palamara che ha rappresentato un salto negativo di qualità della riferita patologia cronica ormai quasi istituzionalizzata.

La magistratura ne è stata consapevole e i tentativi (anche interni) di segnare questi meccanismi non hanno sortito effetti positivi, se non parzialmente (nascita di movimenti che evidenziavano le criticità del sistema) e la sofferenza di parte (minore) dei magistrati.

Di questo dato, implicitamente, seppur in modo diverso, era consapevole anche il Costituente che ha previsto la **non ricandidabilità degli eletti.**

La riferita consapevolezza delle patologie del sistema ha indotto il legislatore a modificare ripetutamente il meccanismo elettorale, al punto che non c'è stata elezione del CSM che si sia svolta con il medesimo sistema elettorale.

Accorpamenti di distretti, sorteggio degli stessi, pluralità di schede con possibilità di indicare un solo candidato, sono stati tutti tentativi falliti di superare il peso delle correnti che di per se non sono una patologia, ma lo diventano quando assumono il ruolo del potere, che serve per il c.d.

“preselitismo” giudiziale a definire gli equilibri dentro l’ANM prima e il CSM poi e poi dal CSM all’ANM.

Il sorteggio, che sarà regolato dalla legge di attuazione, come detto, non sarà decisivo (anche oltre agli strumenti di condizionamento soggettivo, è facile gestire un corpo di 8.000 magistrati) conservando l’ANM un ruolo decisivo, capace di spezzare un meccanismo perverso.

Il discorso vale anche per i laici, così da impedire quel collateralismo tra politica e magistratura che l’attuale sistema ha evidenziato dentro le dinamiche consiliari. Si ricorderà che la difficoltà di un accordo parlamentare nella nomina della componente laica ha determinato la proroga di una elezione del CSM.

Un meccanismo, come quello che fa riferimento al modello della messa in stato di accusa del Presidente della repubblica, che a dare maggiori garanzie rispetto all’attuale è l’obiettivo che si intende perseguire, rompendo anche il rapporto tra i parlamentari proponenti e gli eletti, come si è evidenziato sempre più frequentemente, precludendo anche le aspettative di una vita politica esaurita la vicenda consiliare.

Una considerazione finale: questa non è la riforma della giustizia che resta affidata alle previsioni costituzionali richiamate. Tuttavia, è negli obiettivi della riforma anche se non c’è nessuna modifica alle regole del processo, pure quello di rendere più trasparenti i percorsi procedimentali, nei rapporti tra PM e giudici, superando la proclamata loro vischiosità nella fase delle indagini preliminari come evidenziata da alcune recenti statistiche.

Contro

Maruotti Rocco Gustavo

Il vero obiettivo della riforma: l’indebolimento del CSM come strumento di controllo dell’ordine giudiziario

Dalla lettura dell’articolato della legge di revisione costituzionale concernente “*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*” si comprende molto chiaramente che **l’obiettivo che questa legge persegue e l’effetto che essa è destinata a produrre è quello di indebolire il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)**, che è l’organo deputato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e tale risultato viene perseguito in tre modi:

- 1) **dividendo il CSM in due diversi organi**, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, secondo la logica del “*divide et impera*”;
- 2) prevedendo che **i soli componenti del CSM provenienti dalla magistratura verranno estratti a sorte**, quindi individuati secondo un sistema che, non solo non rispetta il pluralismo culturale della magistratura, ma che neppure assicura una selezione in base alle capacità a svolgere una delicata funzione come quella di componente di un organo di garanzia di rilevanza costituzionale; mentre il

sorteggio dei componenti di nomina politica avverrà nell'ambito di una ristretta cerchia di persone elette dal Parlamento, e questo produrrà un sicuro disequilibrio a tutto vantaggio della componente di nomina politica, che così vedrà aumentare la sua capacità di orientamento/condizionamento del CSM;

3) **sottraendo ai due futuri CSM la funzione disciplinare** che verrà affidata ad un giudice speciale, l'Alta Corte disciplinare, nella quale non viene rispettata la proporzione dei 2/3 di togati e 1/3 di laici, che attualmente caratterizza la sezione disciplinare del CSM, e che non sarà presieduta, come l'attuale CSM dal Presidente della Repubblica, ma da uno dei suoi componenti di nomina parlamentare o presidenziale.

L'indebolimento del CSM ridurrà inevitabilmente la sua capacità di svolgere la fondamentale funzione per la quale fu voluto dai Padri costituenti, che è quella di **tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura**, e questo produrrà, a sua volta, in modo immediato e diretto, un complessivo indebolimento della capacità della magistratura di resistere alle pressioni del potere politico e, in particolare, di quello che è espressione del governo di turno.

La conferma che sia questo l'obiettivo della riforma la si desume non solo dalla interpretazione "letterale, logica e sistematica" delle norme, ma anche da quella che possiamo definire una sorta di interpretazione "autentica" della legge di revisione costituzionale, così come emerge dalle dichiarazioni espresse dai due proponenti della riforma. In particolare: il 30 ottobre 2025 la premier Giorgia Meloni, in un post pubblicato sui suoi social, ha scritto: *"La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza nelle scelte politiche del governo"*; il 3 novembre 2025 il Ministro della giustizia Carlo Nordio, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: *"Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo"*, concetto ribadito nel suo ultimo libro nel quale, riferendosi ai dirigenti del Partito Democratico, ha scritto: *"Poiché è presumibile che prima o poi l'onere del governo spetti a loro, è abbastanza singolare che, per raccattare qualche consenso oggi, compromettano la propria libertà di azione domani"*. Si tratta di affermazioni talmente chiare che tradiscono, in modo inequivocabile, il reale obiettivo della riforma, che, come detto, è quello di consentire al governo di turno di avere "mani libere" rispetto al controllo di legalità affidato dalla Costituzione alla magistratura e che rendono, perciò, superflua ogni altra spiegazione sul contenuto, scopo ed effetto della riforma.

Quello che, invece, questa riforma non farà è realizzare alcuno dei tre obiettivi di natura processuale dichiarati nella Relazione illustrativa del disegno di legge Meloni-Nordio, ossia:

1) dare piena attuazione al principio del giusto processo come sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

2) completare l'evoluzione del sistema processuale penale italiano verso il modello accusatorio;

3) migliorare la qualità della giurisdizione”; i quali, peraltro, oltre a non essere i veri obiettivi della riforma (nel senso che, come è già stato dimostrato, il vero obiettivo è un altro), non sono neppure obiettivi reali (nel senso che non poggiano su dati di fatto aderenti alla realtà), come dimostra l’esperienza giudiziaria.

Partendo dall’ultimo di questi tre obiettivi, che può essere esplicitato nel senso di mirare ad *“una giustizia più efficiente”*, che non si tratti di un obiettivo vero di questa riforma emerge chiaramente dal fatto che **questa legge non contiene alcun riferimento agli strumenti necessari a migliorare l’efficienza della giustizia e a velocizzare i processi**: incremento delle risorse umane e materiali, adeguamento degli strumenti informatici alle reali esigenze del processo telematico, miglioramento dell’apparato normativo soprattutto sul versante processuale. E che nulla di tutto questo vi sia in questa legge di revisione costituzionale lo ha confermato lo stesso Ministro Nordio quando, il 18 marzo 2025, nel corso di un convegno, ha affermato: *“questa riforma non influisce sull’efficienza della Giustizia”*.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due obiettivi dichiarati di questa riforma, che, nell’ottica dei proponenti, si possono sintetizzare nel dare attuazione al principio di terzietà del giudice, va detto che anche questo non è un obiettivo reale della riforma, come dimostra il fatto che il 48% delle sentenze che vengono pronunciate ogni anno dai giudici italiani sono sentenze di assoluzione e questo smentisce platealmente la teoria secondo la quale l’appartenenza dei magistrati ad un unico ordine giudiziario produrrebbe squilibri tra accusa e difesa a causa dell’“appiattimento” del giudice sulle tesi del P.M., appiattimento invece inesistente.

A questo va aggiunto che non è affatto vero che in tutti gli Stati in cui vi è il sistema accusatorio le carriere dei magistrati sono separate: ad esempio, negli USA le carriere non sono affatto separate, come dimostra il fatto che diversi componenti della Corte Suprema prima di diventare giudici sono stati *prosecutor*, da cui discende, ulteriormente, che il sistema accusatorio non impone necessariamente la separazione delle carriere, perché la caratteristica essenziale del sistema accusatorio è la regola del contraddittorio come metodo per l’acquisizione della prova davanti al giudice, regola scritta nell’art. 111 della nostra Costituzione dal 1999 e che, perciò, convive da più di 25 anni con l’unicità della carriera dei magistrati italiani.

Ciò che, invece, non è assolutamente confutabile è il fatto che negli Stati in cui vi è una rigida separazione delle carriere il PM è in qualche modo controllato dall’esecutivo: in Germania solo i giudici godono di autonomia e indipendenza mentre il PM è un funzionario dipendente dall’Esecutivo; in Spagna il PM non gode dell’indipendenza e dell’inamovibilità che la Costituzione spagnola riconosce soltanto ai giudici; in Portogallo il PM è inserito in una struttura fortemente gerarchica con a capo il Procuratore Generale nominato dal Presidente della Repubblica ma su proposta del Governo. E questa è una conseguenza a cui ineluttabilmente andremo incontro anche in Italia se dovesse passare questa riforma, come emerge chiaramente dalle dichiarazioni, già citate, della Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia.

Lo sdoppiamento del CSM: divide et impera

Come emerge dalla Relazione di accompagnamento al testo della legge Nordio, *“i due Consigli sono esattamente sovrapponibili tra loro per caratteristiche e funzioni”*. Se la legge venisse confermata dall'esito referendario, assisteremo, perciò, ad una **uplicazione che produrrà diversi effetti negativi**. Solo per citarne alcuni:

- 1) la separazione in due dell'attuale CSM produrrà due organismi più deboli e quindi più facili da controllare e che quindi finiranno per essere facile preda della politica, come avviene in molti altri paesi, a partire da quello che è stato preso come modello di riferimento dai sostenitori di questa riforma, ossia gli USA, dove l'operato dei giudici è fortemente condizionato dalla politica;
- 2) i due distinti CSM renderanno le due categorie di giudici e PM più autoreferenziali e ne accentueranno le tensioni corporative, e a questo rischio saranno esposti soprattutto i PM che, mentre nell'attuale CSM hanno una rappresentanza assolutamente minoritaria, pari a 5 su 30, ossia 1/6 dei componenti elettivi, nel futuro CSM i PM saranno i 2/3 e decideranno tra loro e senza alcuna interlocuzione con la componente giudicante, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di incarichi direttivi;
- 3) il doppio CSM produrrà un inutile **raddoppio dei costi di gestione** stimabile in un aumento di circa 45 milioni di euro all'anno, quale è il costo annuo dell'attuale unico CSM, nonché una inutile duplicazione di strutture di supporto formate da magistrati, come Segreteria generale e Ufficio Studi, con conseguente aumento anche dei magistrati fuori ruolo;
- 4) lo sdoppiamento del CSM dovrebbe implicare anche lo sdoppiamento dei Consigli giudiziari con conseguente duplicazione delle risorse materiali e umane da investire per il loro funzionamento;
- 5) infine, la totale sovrapponibilità delle competenze potrebbe condurre ciascun CSM ad elaborare regole e pareri diversi e, in alcuni casi, anche contrastanti tra loro, nelle materie concernenti l'amministrazione della giustizia.

L'estrazione a sorte: l'uno vale l'altro

Per scegliere i componenti dei due CSM la riforma prevede il sistema del sorteggio che, per dirla con le parole che la Giunta dell'Unione delle Camere penali (oggi in prima linea nella campagna referendaria per il sì) ha utilizzato in un suo comunicato del 2019, *“è un'autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull'elettorato attivo e passivo”*. In effetti, la previsione del sorteggio è offensiva persino dell'intelligenza di chi l'ha proposta. Nessuna persona di buon senso, che non sia in mala fede, può pensare che un organismo di garanzia di rilevanza costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica, possa funzionare meglio se composto da persone scelte a caso. Non è un caso, infatti, che nessun CSM al mondo viene selezionato estraendo dei bussolotti da un'urna. Se, invece, come ha sostenuto il Ministro Nordio, l'obiettivo del sorteggio è quello di rompere il vincolo che legherebbe i magistrati eletti al CSM e i magistrati che li hanno votati, e quindi di mettere fuori gioco le cc.dd. “correnti”, è solo il caso di

evidenziare che il sorteggio non ha nulla a che fare con le correnti, che continueranno ad esistere, ma ha come unico scopo quello di indebolire la componente togata dell'organo di autogoverno, per renderla più facilmente manovrabile da parte della componente politica, che invece sarà scelta con un sorteggio "pilotato", in quanto effettuato partendo da un paniere che sarà sicuramente molto più piccolo di quello dei quasi 10.000 magistrati. Il sorteggio, pertanto, ha come unico scopo quello di ridurre la legittimazione e l'autorevolezza della componente togata del CSM, per indebolire la magistratura e per poterle dare un indirizzo nella scelta su chi indagare e, soprattutto, chi non indagare.

L'esternalizzazione della leva disciplinare come strumento di condizionamento della magistratura

Con la riforma la **giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati passerebbe dal CSM a un'Alta Corte disciplinare** che sarà composta da 15 giudici, di cui tre scelti dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento e nove tra i magistrati di legittimità. A ben considerare, la creazione dell'Alta Corte disciplinare è una scelta del tutto irrazionale se non viene vista nell'unica ottica per la quale è stata concepita che è quella di costituire la terza leva utilizzata dal Governo per realizzare l'obiettivo di **indebolire la magistratura e la sua capacità di svolgere la funzione di controllo** sul potenziale abuso di potere da parte della politica a danno dei cittadini. Non esiste, infatti, alcun motivo per prevedere solo per la magistratura civile e penale e non anche per quella contabile, amministrativa, tributaria e militare, un tribunale speciale le cui sentenze peraltro non saranno ricorribili per Cassazione, in violazione dell'art. 111 co. 7 Cost.

Inoltre, è il caso di segnalare che il motivo che viene posto alla base della inutile e dannosa creazione di questa Corte disciplinare, rappresentato dal fatto che l'attuale sistema disciplinare del CSM sarebbe eccessivamente lasco, è totalmente smentito dal fatto che il sistema disciplinare dei magistrati ordinari è di gran lunga più severo di quello di qualsiasi altra categoria di magistrati italiani ed emette ogni anno il triplo delle sentenze di condanna pronunciate dal CSM francese. Per di più, quando lo stesso Ministro della Giustizia lamenta l'eccessiva mitezza del disciplinare dei magistrati ordinari dimentica evidentemente che a lui la Costituzione affida il controllo sull'operato della sezione disciplinare del CSM, controllo che egli può esercitare mediante il potere di impugnazione dinanzi alle SSUU della Cassazione, potere che però ha esercitato assai di rado. Va poi evidenziato che una volta adottata la scelta del sorteggio per la individuazione dei componenti dei due CSM, qualunque collegamento tra l'autogoverno e l'associazionismo giudiziario verrebbe tagliato, per cui l'argomento fondato su tale collegamento non risulta in alcun modo spendibile per giustificare la sottrazione della giurisdizione disciplinare agli organi del governo autonomo. E ancora: che coerenza ha un sistema che solo nel momento disciplinare torna a mischiare due categorie che ha separato, determinando l'effetto di una commistione in un

momento nevralgico e per svolgere una funzione quale quella disciplinare che giudici e PM dovrebbero svolgere non solo sulla propria categoria ma anche sull'altra di cui ormai non conoscono più nulla in termini di professionalità?

Ma poi davvero abbiamo bisogno di un organismo di rilevanza costituzionale, la cui gestione costerà alle casse dello Stato non meno di 20 milioni di euro l'anno, per decidere circa 75 procedimenti disciplinari, che sono quelli che sono pervenuti mediamente alla sezione disciplinare del CSM negli ultimi anni, che divisi per 15 giudici fanno meno di 5 procedimenti a testa che verrebbero a costare ai contribuenti italiani non meno di 50.000 euro l'uno?

Ma poi davvero vogliamo tenere impegnati per 4 anni senza possibilità di fare altro 3 professori ordinari, 3 avvocati con almeno 20 anni di esercizio della professione e 9 magistrati di legittimità per decidere 5 procedimenti disciplinari all'anno?

In realtà, anche in questo caso l'obiettivo è un altro: già sappiamo, infatti, che tra i futuri illeciti disciplinari ci sarà quello, già menzionato dal ministro Nordio nella risposta scritta ad una interrogazione dell'11 novembre 2024, che prevederà il *“divieto per il magistrato di tenere ogni comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza”*, una **clausola estremamente indeterminata** e in **sicuro contrasto con la tassatività che dovrebbe caratterizzare le fattispecie sanzionatorie anche di tipo disciplinare**, che servirà a realizzare l'ulteriore obiettivo di ridurre al silenzio i magistrati e condizionarne l'operato. Risultato che sarà possibile nonostante la Costituzione continuerà a declamare l'autonomia e indipendenza della magistratura da ogni altro potere, come prevedono anche le costituzioni di Stati come l'Iran, la Cina, la Corea del Nord, l'Egitto, la Russia e Cuba, a dimostrazione del fatto che non basta enunciare un principio astratto se non si predispongono anche gli strumenti che in concreto devono assicurare l'effettività di quel principio. E i due CSM che verranno, se la riforma Nordio dovesse essere confermata dal voto referendario, non saranno assolutamente in grado di continuare a tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rispetto ad un potere politico che invoca *“libertà di azione”* e pretende una magistratura che, invece di svolgere il fondamentale controllo di legalità sull'operato di tutti, compresi i politici, viene impropriamente chiamata già oggi a *“collaborare all'attuazione del programma di Governo”*.